



COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Provincia del VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Via Dr. Cicoletti n. 35 – 28886 PIEVE VERGONTE

c.f. 00421700030

Tel. 0324/86122 – Fax 0324/86265

Indirizzo e-mail : pievevergonte@libero.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2009, divenuta esecutiva il 10/02/2010)

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste da:

1. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
2. Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
3. Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 25.05.1998 e successive modificazioni.
4. Ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 3 - Orario e sospensione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo.

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 4 – Tariffe

Il servizio sarà erogato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dal competente organo comunale, con riferimento a:

- a. Canone annuo di abbonamento per ogni lampadina accesa;
- b. Spesa fissa di impianto da corrispondersi "una tantum" all'atto della richiesta di allacciamento, per ogni lampadina attivata, quale diritto fisso per l'allaccio.

Qualsiasi modifica del canone annuo di abbonamento sarà resa pubblica nelle forme di legge.

L'eventuale disdetta del contratto dovrà avvenire nei termini di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Richiesta di utenza

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualunque momento dell'anno e ad esse farà seguito il rilascio della concessione da parte del Comune esclusivamente per le zone già servite da impianto di illuminazione.

L'allacciamento all'impianto esistente dovrà avvenire entro quindici giorni dal rilascio della concessione comunale.

La richiesta dovrà essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

Art. 6 – Durata, decorrenza e scadenza dell'abbonamento.

La durata dell'abbonamento è di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio.

Nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, la tariffa dovrà essere pagata in dodicesimi a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuato l'allaccio, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso delle parti di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti almeno 15 giorni prima della scadenza.

Art. 7 – Concessione di utenza

La concessione viene stipulata fra il richiedente ed il Comune.
All'atto della concessione, l'utente dovrà effettuare il pagamento del diritto fisso di allaccio.

Art. 8 – Trasferimento sepolture e cambi di intestazione

In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

In caso di esumazione o estumulazione che prevede il trasferimento dei resti del defunto in altra sepoltura su cui si vuole proseguire nell'utenza della lampada votiva, questa viene automaticamente ripristinata sulla nuova sepoltura con proseguimento del pagamento del canone prefissato senza interruzioni del periodo annuale di validità.

Art. 9 – Modalità di pagamento

Il canone viene fatto pagare a seguito di emissione di apposita fattura con versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Pieve Vergonte-Servizio Tesoreria.

A partire dall'anno di rilascio della concessione di allacciamento, il canone annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce.

Qualora l'abbonato non provveda a corrispondere il canone annuo alla scadenza indicata, il Comune ha il diritto di procedere, trascorsi 60 giorni da detta scadenza, a togliere le lampadine e a disconnettere l'impianto. In tale caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.

Art. 10 – Divieti

E' fatto divieto assoluto agli utenti, anche tramite terzi da loro incaricati, di:

- a. Manomettere gli impianti;
- b. Asportare e sostituire lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali, e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

A norma delle vigenti leggi e dello Statuto Comunale, il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 12 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.